

La Sezione dell'agricoltura

in seguito all'aumento costante delle catture nel sito di monitoraggio di Stabio – Gaggiolo attivo dal giugno 2015, collocato allo scopo di intercettare gli adulti del coleottero giapponese *Popillia japonica* Newman (Coleoptera Rutelidae), provenienti da un importante focolaio posto nel Parco del Ticino, in territorio italiano a cavallo tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte;

sapendo che la *Popillia japonica* è uno scarabeide di origine giapponese inserito nella lista degli organismi di quarantena, la cui ulteriore diffusione in Europa è da evitare;

in seguito al primo ritrovamento in natura, avvenuto nella 24° settimana del 2019, di individui adulti di *Popillia japonica* in territorio svizzero, nei pressi del sito di monitoraggio di Stabio - Gaggiolo;

in seguito alla cattura dei primi individui di *Popillia japonica* avvenuta in altre trappole poste nel distretto di Mendrisio, che conferma una presenza non accidentale del coleottero;

visto il concreto rischio che questo pericoloso insetto, il cui monitoraggio e la cui lotta sono obbligatori, si propaghi;

considerato che, sebbene la presenza dell'insetto sia attualmente circoscritta e non siano state ancora trovate forme larvali in natura, sussiste la probabilità che alcune popolazioni si siano insediate nel territorio cantonale;

considerato che la diffusione può dipendere sia da una naturale espansione dei focolai sia dal trasporto di materiale vegetale contaminato da adulti o forme larvali;

considerato che il tentativo di contenimento e della diffusione di questo insetto prevede l'integrazione di metodi di lotta diretta con un'attenta attività di prevenzione e di informazione;

richiamate:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare gli artt. 152-154;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 1, Parte A, Sezione I, lettera a., cifra 16.2;
- L'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA), in particolare l'art. 15 cpv 1 e 3;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare gli artt. 29, 35 e 43;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013;

su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver informato le cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

decide:

1. Sono definite tre zone che si sviluppano dal centro del focolaio, ubicato alle coordinate 2'714'561.5, 1'077'452.0:
 - Zona focolaio: comprende un'area di raggio 1 km il cui centro corrisponde al punto di massime catture per mezzo di trappola a feromoni;
 - Zona di lotta: ha una larghezza di almeno 3 km intorno alla zona focolaio, e comprende quindi tutto il comune di Stabio e il comune di Mendrisio, unicamente la Sezione di Genestrerio;
 - Zona cuscinetto: ha una larghezza di almeno 10 km dal focolaio, e comprende tutto il Distretto di Mendrisio e i Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, e Vico Morcote.

2. Al fine di escludere l'ulteriore diffusione di *Popillia japonica*, nella zona di lotta:
 - a) è vietata la movimentazione di ogni tipo di pianta con terra associata alle radici, compresi i rotoli di tappeto erboso precoltivato, al di fuori dei limiti di tale zona;
 - b) la vendita e la movimentazione di piante che si trovano in questa zona sono consentite ai vivaisti, ai giardinieri e ai centri per il giardinaggio unicamente se a radice nuda oppure se in possesso di un'autorizzazione speciale annuale, accompagnata dalla relativa documentazione, da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale;
 - c) durante il periodo di volo dell'insetto (giugno-settembre), il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del verde deve essere obbligatoriamente smaltito all'interno di tale zona;
 - d) il materiale di **compostaggio**, proveniente da impianti sprovvisti di box di fermentazione termoregolati e di vagliatura finale del compost, non può essere utilizzato al di fuori di tale zona;
 - e) in generale è vietata la movimentazione dello strato di terreno superficiale fino ad una profondità di 30 cm al di fuori della zona di lotta. Il materiale di sterro deve essere riutilizzato unicamente nel luogo in cui viene prelevato. In alternativa, ma esclusivamente al di fuori del periodo di volo dell'insetto (giugno-settembre), può essere conferito in discarica e interrato a una profondità di almeno 2 metri, previa notifica all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI); durante il trasporto devono essere prese tutte le misure per evitare la dispersione di materiale.

3. I vivaisti, i giardinieri e i centri per il giardinaggio situati nella zona cuscinetto sono tenuti a sorvegliare le proprie parcelle e i loro dintorni. In caso di ritrovamenti o sintomi di presenza del coleottero giapponese, *Popillia japonica*, hanno l'obbligo di avvisare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale.

4. Chiunque sospetti della presenza di adulti o larve di *Popillia japonica* sul territorio cantonale è obbligato a notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario cantonale che, se lo ritiene necessario, provvede a eseguire un sopralluogo, un monitoraggio dell'area e a disporre le necessarie misure di contenimento.

5. Allo scopo di seguire l'evoluzione delle popolazioni di *Popillia japonica* e adeguare conseguentemente le zone del punto 1, Il Servizio fitosanitario cantonale effettua monitoraggi per rilevare la presenza dell'insetto seguendo i criteri fissati su disposizione dell'Ufficio federale dell'agricoltura e gli istituti di ricerca coinvolti.
6. Il Servizio fitosanitario cantonale fornisce informazioni e organizza corsi affinché le misure di lotta e di contenimento del coleottero *Popillia japonica* siano eseguite per tempo e correttamente.
7. Restano riservate le sanzioni del Codice penale svizzero per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP).
8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, rispettivamente dall'intimazione nei casi di invio personale. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
9. L'importazione di terra, compost e materiale vegetale di qualsiasi tipo da zone interessate dalla presenza di *Popillia japonica* è possibile solo ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (RS 916.20), in particolare agli artt. 8, 19, 25, 26.
10. Intimazione:
 - ai Municipi dei Comuni del Cantone Ticino interessati dal presente provvedimento;
 - ai vivaisti del Cantone Ticino;
 - pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
11. Comunicazione:
 - Concerplant, Bahnostrasse 94, 5000 Aarau;
 - JardinSuisse Ticino, via Carvina 3, 6807 Torricella-Taverne;
 - Servizio Fitosanitario Federale, UFAG, Schwarzenburgstr. 165, 3003 Bern;
 - Società Svizzera Impresari Costruttori Sez. Ticino, viale Portone 4, 6500 Bellinzona.
12. Invio interno:
 - Divisione delle costruzioni (DT), (dt-dc@ti.ch);
 - Sezione della Logistica (DFE), (dfe-sl@ti.ch);
 - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (DT), (dt-spaas@ti.ch);
 - Ufficio del demanio (DT), (dt-sg.ud@ti.ch);
 - Ufficio natura e paesaggio (DT), (dt-unp@ti.ch);
 - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (DT), (dt-ursi.sitiinquinati@ti.ch).

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo sezione:

Loris Ferrari

Funzionario responsabile:

Cristina Marazzi